

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

### PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma entra a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, abbandonano definitivamente i vecchi schemi ed adottano esclusivamente gli schemi armonizzati.

Il Comune di Dignano non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del D.Lgs. 118/2011, e pertanto nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio "non armonizzati".

Dal 2016 l'Ente adotta anche i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione - punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;

- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema prevalente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## **GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

La Giunta Comunale predispose e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017-2019 ed annessi allegati. Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di

spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del

sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2017-2019 chiude con i seguenti totali a pareggio:

Esercizio 2017	€ 4.691.058,52
Esercizio 2018	€ 2.609.368,41
Esercizio 2019	€ 2.604.268,41

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2017-2019, a legislazione vigente, è stato quindi

raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: sono state apportate alcune modifiche alle tariffe del centro vacanze, uso locali e palestre, concessioni loculi cimiteriali, diritti di segreteria attinenti l'attività edilizia e rimborso di alcune spese al servizio di polizia comunale. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegata al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'amministrazione, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi, è stata attuata la seguente politica sulla spesa: contenimento delle spese previste nel bilancio di previsione, soprattutto delle spese facoltative;

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, in attesa del riassorbimento del personale degli enti di area vasta, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall'attuale personale in servizio, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017-2019, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione;

4) l'entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

5) politica di indebitamento: il Comune di Dignano ha previsto la seguente manovra sull'indebitamento: mancato ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari e rispettare l'obiettivo di finanza pubblica di riduzione del proprio debito residuo rispetto a quello dell'anno precedente nel triennio 2016-2018 della percentuale dello 0,5 % (art. 19 L.R. 18/2015 come modificato dall'art. 6 della L.R. 33/2015).

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2017-2019, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

Questi equilibri sono rilevabili dagli allegati al bilancio di previsione.

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE</b>
---

## **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

### **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative.

Le aliquote previste per il 2017, invariate rispetto al 2016, in quanto l'art. 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, sono le seguenti:

- |   |       |
|---|-------|
| • aliquota ordinaria  | 0,76% |
| • aliquota ridotta per abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze | 0,40% |

Per l'unità immobiliare rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

### **TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e,

dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

La normativa sopra riportata ha come conseguenza la riduzione consistente del gettito TASI iscritto in bilancio: a fronte di tale riduzione viene prevista una corrispondente riduzione dell'extragettito IMU da girare allo Stato a mezzo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei servizi indivisibili dettagliatamente previsti nella delibera di approvazione delle aliquote.

Le aliquote 2017 sono le seguenti:

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazioni principali e pertinenze	1,8 per mille (per le sole abitazioni di lusso cat. A1, A8 e A9)
Altri fabbricati ed aree edificabili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

#### **RECUPERO EVASIONE ICI/IMU**

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

€ 11.000,00 per il 2017

€ 10.000,00 per il 2018

€ 10.000,00 per il 2019

In seguito ad un'attività di bonifica della banca dati dal 2016 è partirà l'attività di accertamento ICI/IMU.

#### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti, è stata effettuata in base alla regola principale dell'accertamento per cassa.

Il gettito previsto è pari a:

€ 150.000,00 per il 2017

€ 150.000,00 per il 2018

€ 150.000,00 per il 2019



## **TASSA RIFIUTI - TARI**

L'entrata della **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel budget 2017. Il Piano finanziario non è ancora stato pubblicato, ma dovrà esserlo entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, data entro la quale devono essere approvate le tariffe. Sulla base del budget e rispetto al 2016 si evidenzia un leggero aumento del fabbisogno finanziario.

## **IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Dal 2017 il servizio di riscossione è gestito in forma diretta. Il gettito complessivo dell'imposta per il triennio 2017/2019 è stato stimato in Euro 8.000,00 annui.

L'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nel 2016, doveva essere sostituita dall'Imposta comunale secondaria: tuttavia per tale imposta non è stato emanato l'apposito decreto ministeriale che ne consenta l'istituzione e la materiale gestione, così come anche chiarito dal ministero.

## **TOSAP/COSAP**

Per la tassa di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 4.500,00 nel triennio, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione giuntales per l'anno 2017, in linea con il gettito conseguito nel 2016.

## **Titolo 2° - Trasferimenti correnti**

### **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

I trasferimenti erariali dallo Stato per gli anni 2017-2019 sono stati previsti in linea con quelli del 2016.

### **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE:**

La L.R. 18/2015 all'art. 45 definisce il sistema transitorio di finanziamento dei Comuni fino all'attivazione del finanziamento a regime di cui all'art. 14, comma 2, della medesima legge di riforma. L'art. 7 della L.R. 34 del 29/12/2015 (Legge di stabilità) intende realizzare la prima attuazione del passaggio del finanziamento dei Comuni dal criterio "storico" al criterio perequativo. A tal fine il fondo ordinario transitorio è così suddiviso:

- quota specifica relativa sia al minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale dell'energia elettrica, sia alle risorse per funzioni conferite;
- quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario assegnato nell'anno 2015 per tali finalità;
- quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.

La L.R. 25/2016 (legge di stabilità 2017) all'art. 10 ha previsto per l'esercizio 2017 una riduzione della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale in favore del fondo ordinario transitorio delle UTI per finanziare le funzioni comunali di cui all'art. 26 della L.R. 26/2014 e per i servizi sociali di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014.

Per il triennio l'ammontare delle risorse previsto a titolo di trasferimento regionale è:

Euro 597.000,00 per il 2017;

Euro 559.000,00 per il 2018;

Euro 559.000,00 per il 2019;

Sono poi previsti i contributi regionali e provinciali a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui.

Inoltre sono previsti i contributi regionali per funzioni delegate dalla Regione a cui corrisponde una spesa pari all'entrata e che si riferiscono ai contributi per canoni di locazione, bonus energia elettrica, barriere architettoniche ...

### **Titolo 3° - Entrate extra tributarie**

#### **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale. Per un'analisi dettagliata dei tassi di copertura si rimanda alla deliberazione giunta di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e non.

#### **PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BENI**

Sono altresì contabilizzati i seguenti introiti:

Fitti reali di fabbricati: € 8.200,00

Fitti di terreni per comodato d'uso (antenne): € 27.000,00

#### **PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI**

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 40.000,00 per le annualità 2017-2018 e € 35.000,00 per il 2019, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo.

**RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI** - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo, come ad esempio:

Interessi attivi sulle giacenze di cassa: € 2.500,00

Trasferimenti correnti da comuni per personale in convenzione: € 62.000,00

Rimborso servizio idrico integrato: € 1.760,00

### **Titolo 4° - Entrate in conto capitale**

## **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale ed i trasferimenti da privati. per l'anno 2017 sono previsti i seguenti contributi:

Euro 6.000,00 di contributo regionale straordinario per investimenti

Euro 100.000,00 di contributo regionale per realizzazione zone 30;

Euro 398.781,83 di contributo regionale per lavori di riqualificazione di Piazza Cimolino a Dignano (1° lotto)

Euro 100.000,00 di contributo regionale per lavori di riqualificazione di Piazza Cimolino a Dignano (2° lotto)

Euro 200.000,00 di contributo regionale per lavori di riqualificazione di Piazza Cimolino a Dignano (completamento 1° lotto)

Euro 580.000,00 di contributo regionale per riqualificazione urbanistica centro storico a Dignano

Euro 272.936,60 di contributo regionale per manutenzione straordinaria repellenti fiume Tagliamento - in delegazione amministrativa regionale;

Euro 7.000,00 di contributo provinciale per la realizzazione di una fermata TPL

per l'anno 2018 € 6.000,00 di contributo regionale straordinario per investimenti

per l'anno 2019 € 6.000,00 di contributo regionale straordinario per investimenti

## **ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

Nel 2017 è stata inserita l'entrata di € 6.000,00 in quanto nel Piano delle Alienazioni Patrimoniali è prevista la vendita di un terreno edificabile in via Don Lucis a Dignano.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE** - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 10.000,00 per l'anno 2017, in € 5.000,00 per l'anno 2018 e in € 5.000,00 per l'anno 2019.

I proventi per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente al finanziamento di spese di investimento, quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale, concorrendo così al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

### **MONETIZZAZIONI**

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in

materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

Nel 2017 è prevista l'entrata di € 3.500,00 relativa all'alienazione della partecipazione nel Parco Agroalimentare di San Daniele del Friuli.

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Il bilancio finanziario 2017-2019 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2017 risulta essere pari ad € 2.103.837.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti (al lordo dei contributi in conto interessi) pari al 3,71%, contro un limite normativo pari al 10%.

La legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), all'art. 1 comma 440 estende al 2017 la facoltà già concessa per il biennio 2015-2016, di utilizzare liberamente anche per la spesa corrente, i risparmi di linea capitale derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, in deroga alla disciplina ordinaria che prevede il libero utilizzo solo della quota relativa ai risparmi in conto interessi. Il successivo comma 441 prevede la possibilità di rinegoziare passività pregresse derivanti da accensione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni in bilancio, secondo le modalità previste dai commi 430 e 537 della legge di stabilità 2015.

Il comune di Dignano non ha previsto di esercitare tale facoltà per il 2017.

#### **Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità

consente di presumere che anche per il triennio 2017-2019 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

### **Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel triennio è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
FPV – parte corrente	€ 7.892,91	€ 0,00	€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 217.853,51	€ 0,00	€ 0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

**TITOLO 1 - SPESE CORRENTI**

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2017	Previsione esercizio 2018	Previsione esercizio 2019
Redditi da lavoro dipendente	538.578,00	528.850,00	528.850,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	39.100,00	39.100,00	38.700,00
Acquisto di beni e servizi	791.555,66	735.280,00	731.480,00
Trasferimenti correnti	420.350,00	369.300,00	369.200,00
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-
Interessi passivi	92.025,00	84.730,45	77.561,19
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Altre spese correnti	96.474,32	102.672,96	112.581,25
<b>TOTALE</b>	<b>1.990.982,98</b>	<b>1.872.833,41</b>	<b>1.871.272,44</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

**REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Giunta Comunale, con deliberazione del 06/03/2017 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017/2019, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio. Non sono stati stanziati fondi a titolo di rinnovi contrattuali, essendo ormai terminato il blocco previsto dalla normativa.

**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** - In questa voce sono classificate, come poste

principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti per complessivi Euro 39.100,00;

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

**TRASFERIMENTI CORRENTI** - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono:

- Trasferimento alla Regione extragettilo IMU di Euro 193.000,00 ;
- trasferimenti a famiglie per € 50.600,00 (canoni di locazione, carta famiglia, interventi socio-assistenziali...);
- trasferimento all'ASS per gestione servizi socio-assistenziali € 41.500,00
- trasferimenti a comuni per convenzioni in essere € 55.000,00;
- trasferimenti all' UTI COLLINARE per convenzioni ufficio personale e tributi € 37.300,00
- trasferimento al Consorzio Comunità Collinare del Friuli per servizio cultura € 3.500,00
- trasferimenti ad Associazioni Locali € 28.000,00

**INTERESSI PASSIVI** - La spesa per interessi passivi è prevista in € 92.025,00 per il 2017, in € 84.730,45 per il 2018 e in € 77.561,19 per il 2019 si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. Nessun nuovo mutuo è previsto nel triennio.

#### **RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

#### **ALTRE SPESE CORRENTI**

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Ammortamenti - Il comune si è avvalso della facoltà di non iscrivere gli ammortamenti finanziari, come disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per € 9.024,67 nel 2017, per € 9.070,53 nel 2018 e per € 10.396,04 nel 2019 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti



di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2 ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 40.000,00.

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente; e così via negli anni successivi;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all'esercizio precedente; e così via negli anni successivi.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Nelle annualità 2015 e 2016 gli enti già sperimentatori dovevano stanziare in spesa una quota non inferiore al 55% dell'importo dell'accantonamento ordinario. Nell'annualità 2017 lo stanziamento deve essere almeno pari al 70%, mentre nel 2018 deve essere pari all' 85% e dal 2019 al 100%.

Per gli enti non sperimentatori, invece, la previsione di stanziamento deve essere la seguente:

2016	55%
2017	70%
2018	85%
Dal 2019 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2017	70%	€ 55.657,18	€ 38.960,03	€ 38.960,03
2018	85%	€ 54.321,19	€ 46.173,02	€ 46.173,02
2019	100%	€ 54.321,19	€ 54.321,19	€ 54.321,19

La media utilizzata per il calcolo del fondo è la C) .Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

cap. entrata	cap. spesa	%	stanziamento entrata 2017	da stanziare al fondo 2017 (70%)	stanziamento entrata 2018	da stanziare al fondo 2018 (85%)	stanziamento entrata 2019	da stanziare al fondo 2019 (100%)
59	569	0,2	10000	1.400,00	10000	1.700,00	10000	2.000,00
84	569	0,18292	220000	28.169,68	220000	34.206,04	220000	40.242,40
161	569	0,04372	12.000,00	367,25	12.000,00	445,94	12.000,00	524,64
335	569	0,24	35.000,00	5.880,00	35.000,00	7.140,00	35.000,00	8.400,00
505	569	0,075349	8.200,00	432,50	8.200,00	525,18	8.200,00	617,86
767	569	0,0264893	29.000,00	537,73	29.000,00	652,96	29.000,00	768,19
787	569	0,0069979	14.500,00	71,03	14.500,00	86,25	14.500,00	101,47
793	569	0,001	4.800,00	3,36	4.800,00	4,08	4.800,00	4,80
794	569	0,0060752	60.000,00	255,16	60.000,00	309,84	60.000,00	364,51
797	569	0,032132	5.000,00	112,46	5.000,00	136,56	5.000,00	160,66
799	569	0,200216	3.000,00	420,45	3.000,00	510,55	3.000,00	600,65
800	569	0,2	5000	700,00	500	85,00	500,00	100,00
925	5152	0,087196	10.000,00	610,37	5.000,00	370,58	5.000,00	435,98
				<b>38.960,00</b>		<b>46.172,99</b>		<b>54.321,16</b>

### Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni in possesso non si è ritenuto di dover stanziare fondi per tale tipologia di spesa.

## TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio N	Previsione esercizio N+1	Previsione esercizio N+2
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.938.461,16	10.629,41	10.564,02
Contributi agli investimenti	-	-	-
Altri trasferimenti in c/capitale	-	-	-
Altre spese in c/capitale	4.110,38	370,59	435,98
<b>TOTALE</b>	<b>1.942.571,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

### ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

### ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura

a impegni;

□ la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Si riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per l'esercizio in corso di gestione finanziati dai proventi delle concessioni per l'estrazione del materiale litoide nel fiume Tagliamento:

<b>ENTRATE CORRENTI (TITOLI 1, 2 E 3) NON DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI</b>		
<b>2016</b>		
<b>Quota di margine corrente</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Capitolo/Articolo</b>
40.500,00	Realizzazione parcheggi	q.p. 4004/00
40.500,00	Totale margine corrente	

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione (2018 e 2019), al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, la copertura è costituita solo da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio, e devono essere rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione **successivo a quello in corso di gestione**, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- A) una quota di importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti (limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6), che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio,
- B) una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- C) una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio **relativo agli esercizi successivi al primo**, la presente nota integrativa fornisce le seguenti informazioni:

<b>Quota di margine</b>	<b>Modalità di quantificazione</b>	<b>Importo 2018</b>	<b>Importo 2019</b>
A		0,00	0,00

<b>B</b>		0,00	0,00
<b>C</b>		0,00	0,00

## QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2017-2019, piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

<b>Descrizione fonte di finanziamento</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Accertamenti reimputati			
FPV	217.853,51		
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	1.670.718,03	6.000,00	6.000,00
Alienazioni patrimoniali			
Contributi per permessi di costruire	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale	3.500,00		
Avanzo di parte corrente	40.500,00		
<b>TOTALE</b>	<b>1.942.571,54</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

## CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2017	€ 0,00
2018	€ 0,00
2019	€ 0,00

## ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Sono previste in questo macroaggregato:

Fondo pluriennale vincolato: si veda paragrafo successivo.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso, il fondo di riserva in c/capitale e il fondo crediti dubbia esigibilità in c/capitale.

Gli stanziamenti complessivi sono i seguenti:

2017	€ 4.110,38
2018	€ 370,59
2019	€ 435,98

#### **Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI**

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2017 risulta essere pari ad € 2.103.837.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 175.804,00 per il 2017, € 174.235,00 per il 2018 ed € 170.695,97 per il 2019.

Inoltre nell' esercizio 2017 è prevista la spesa di € 30.400,00 per la restituzione alla Regione dell' anticipazione per le spese di progettazione.

#### **TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

<b>IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa</b>
---

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2017	2018	2019
FPV – parte corrente	€ 0		€ 0,00
FPV – parte capitale	€ 0	€ 0,00	€ 0,00

### **ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi € 0,00;
- condoni (previsti in parte corrente): € 0,00;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, previsti in € 1.000,00 per ICI ed € 10.000,00 per IMU;
- entrate per eventi calamitosi: € 0,00;
- alienazione di immobilizzazioni previsti in € 6.000,00 e totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti € 0,00;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento: € 1.664.718,03.

Si segnala inoltre che l'entrata del tit. 3 cap. 550 relativa ai canoni per le concessioni per l'estrazione del materiale litoide nel fiume Tagliamento, prevista in € 40.500,00, è stata destinata al finanziamento di spese di investimento in quanto non si può considerare un'entrata corrente che ha un andamento costante nel tempo.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, previste per € 0,
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale (previsti per € 0,00 nella parte corrente),
- c) gli eventi calamitosi, previsti per € 0,00,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati (previsti per € 0,00),
- e) i contributi agli investimenti, previsti per € 0,00.



**ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fidejussorie a favore di altri soggetti.

**ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.**

Si riporta l'elenco degli enti ed organismi strumentali dell'ente, precisando che i rispettivi bilanci sono consultabili sui siti internet a fianco indicati:

DENOMINAZIONE ORGANISMO STRUMENTALE	INDIRIZZO SITO INTERNET
CAFC spa	www.cafcspa.com
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	www.friulicollinare.it
CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI (CATO)	www.atocentralefriuli.it
PARCO AGRO-ALIMENTARE	www.parcoagroalimentare.it

Con deliberazione giunta n° 119 del 26/11/2015 è stato invece deliberato il recesso dalla società Parco agro-alimentare di San Daniele società consortile a responsabilità limitata.

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.**

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CAFC spa	1,042 %
COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI	6,25 %
CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CENTRALE FRIULI (CATO)	0,49 %
PARGO AGRO-ALIMENTARE	3,50 %

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione 2016.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2016**

1) Determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2015		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	358.311,45
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	162.603,24
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	2.886.648,63

(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	2.968.229,25
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2017</b>	439.334,07
+	Entrate presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-	Uscite presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	225.746,42
=	<b>A) Risultato di amministrazione al 31/12/2016</b>	213.587,65

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2016</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	37.947,04
	Altri vincoli da specificare: Indennità fine mandato sindaco	4.684,93
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	42.631,97
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	31.602,95
Altri vincoli da specificare:	
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>55.252,95</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>115.702,73</b>
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	

### L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Come previsto dal principio contabile punto 9.11 della programmazione, si da evidenza dei vincoli e degli accantonamenti posti al risultato di amministrazione 2016, nei seguenti prospetti:

<b>ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.</b>
---

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2016	Accertamenti presunti esercizio 2016 <sup>(2)</sup>	Impegni pres.eserc. 2016	Fondo plur. vinc. pres. 31/12/2016	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+)	Risorse vincolate presunte al 31/12/2016	Utilizzo risorse vincolate presunte nell'eserc. 2017
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)	(g)
<b>Vincoli derivanti dalla legge</b>										
Totale vincoli derivanti dalla legge (l)				0	0	0	0		0	0
<b>Vincoli derivanti da Trasferimenti</b>										
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (t)				0	0	0	0		0	0
<b>Vincoli derivanti da finanziamenti</b>										
	mutui			34303,4		34.303,40			0	
Totale vincoli derivanti da finanziamenti (f)				0	0	0	0		0	0
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</b>										
				23.650,00					23.650,00	
Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (e)										
<b>Altri vincoli</b>										
				31.602,95					31.602,95	
Totale altri vincoli (v)										
<b>Totale risorse vincolate <sup>(1)</sup> (l)+(t)+(f)+(e)+(v)</b>				89556,35	0	0	0		55252,95	0
<b>Quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo residui perenti riguardante le spese vincolate (solo per le regioni)</b>										0
<b>Quota del risultato di amministrazione accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardanti le risorse vincolate</b>										
<b>Quota del risultato di amministrazione accantonato per altri fondi rischi riguardanti le risorse vincolate</b>										
<b>Totale risorse vincolate al netto degli accantonamenti, rappresentato nell'allegato presunto</b>										0

ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N-1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio N-1	Accantonamenti stanziati nell'esercizio N-1	Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)-(b)+( c)
			-		

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

### EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2017 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

Per l'anno 2016, tuttavia, la disciplina di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 era stata sostituita da quella indicata all'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

Dal 2017 la novità più rilevante per gli enti riguarda il fondo pluriennale vincolato sia in

entrata che in spesa. L'attuale testo di legge prevede infatti che, per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016:



EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO n (*)	COMPETENZA ANNO n+1 (*)	COMPETENZA ANNO n+2 (*)
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	7892,91	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	195550,11	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	<b>(+)</b>	<b>203443,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>(+)</b>	<b>855500,00</b>	<b>854500,00</b>	<b>854500,00</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	<b>(+)</b>	<b>952334,07</b>	<b>846008,41</b>	<b>846008,41</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>(+)</b>	<b>421960,00</b>	<b>346560,00</b>	<b>341460,00</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	<b>(+)</b>	<b>1680718,03</b>	<b>11000,00</b>	<b>11000,00</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>(+)</b>	<b>3500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	<b>(+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1990982,98	1872833,41	1871272,44
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	38349,65	45802,43	53885,21
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	1800,00	1800,00	1800,00
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	<b>(-)</b>	<b>1950833,33</b>	<b>1825230,98</b>	<b>1815587,23</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1942571,54	11000,00	11000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	610,38	370,59	435,98
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	<b>(-)</b>	<b>1941961,16</b>	<b>10629,41</b>	<b>10564,02</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		<b>224660,63</b>	<b>222208,02</b>	<b>226817,16</b>